

## **APPENDICE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DI ATS UBICATI NEL COMUNE DI MILANO - RECUPERO DEL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA LIVIGNO N. 3. CUP: D45F20000000002.**

In conseguenza dell'eliminazione di alcuni refusi presenti nel testo del capitolato l'art. 5 e la Tabella A (pag. 90) sono stati riformulati secondo quanto segue:

#### **Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Con riferimenti agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta riassunta nel seguente prospetto:

<b>Lavorazione</b>	<b>Cat eg ori a e cla ssifi ca</b>	<b>Importo (euro) IVA esclusa, compresi oneri della sicurezza</b>	<b>Quali f. Obbli gator ia</b>	<b>%</b>	<b>Preval ente o scorp orabil e</b>	<b>Subappaltabile</b>	<b>avv ali me nto</b>
Edifici civili e industriali	OG 1-III	€ 753.126,90	SI	65,09	Prevalente	< 40% dell'importo complessivo del contratto in caso di procedura di gara indetta prima del 31/12/2020 (art. 1 comma 18 primo periodo legge n. 55/2019); < 30% dell'importo complessivo del contratto in caso di procedura di gara indetta dopo il 31/12/2020	SI
Impianti tecnologici	OG 11-II	€ 370.846,56	SI	32,05	Scorporabile e SIOS ex DM 246/2016	< 30% dell'importo della categoria stessa	NO
Sicurezza		€ 33.054,75		2,86			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.157.027,75</b>		<b>100</b>			

2. I lavori appartenenti alla categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, OG1 (n.1 Tabella "A") possono essere subappaltabili nei limiti del 40% o 30% (vedi come da tabella) dell'importo complessivo del contratto e possono essere oggetto di

avvalimento. I lavori appartenenti alla categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OG11 (n. 2 Tabella "A"), potranno essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione; in caso contrario, il concorrente sarà obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale e/o misto. La categoria OG11 classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s) dal D.M. Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, trovano applicazione l'articolo 1 comma 2 del predetto D.M., l'art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del Codice dei contratti, per cui la stessa, essendo in percentuale superiore al 10% dell'importo totale dei lavori non potrà essere oggetto di avvalimento e non potrà essere subappaltata in misura superiore al 30% dell'importo delle opere (ossia della categoria stessa) e il subappalto non potrà essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del subappalto indicato non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105 comma 2 del Codice dei contratti.

3. I lavori appartenenti alla categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria indicati nella Tabella "B" allegata al presente Capitolato speciale, dai n. 19 a 37 potranno essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso della relativa qualificazione; in caso contrario, il concorrente sarà obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale e/o misto; i predetti lavori potranno altresì essere subappaltati ad impresa qualificata tenendo conto che, ai sensi dell'art.11 e 105, comma 5, del Codice dei contratti, il subappalto non può superare il 30% dell'importo della categoria stessa. La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale.
4. Si potrà beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/10.

**TABELLA "A"****CATEGORE PREVALENTI E CATEGORIA SCORPORABILI E  
SUBAPPALTI DEI LAVORI****(articoli 5 e 51, comma 1)**

n.	Lavori di	Categoria ex Allegato A Regolamento generale		euro
1	Edifici civili e industriali	Prevalente	OG1	753.126,90
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del capitolato speciale, i seguenti lavori di importo superiore a 150.000 Euro possono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante. Possono essere subappaltati nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, esclusivamente ad impresa in possesso dei relativi requisiti di qualificazione. In tal caso debbono essere indicati obbligatoriamente in sede di gara tra le lavorazioni che si intendono subappaltare. in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.				
2	Impianti tecnologici	Scorporabile e subappaltabile	OG11	370.846,56
Per i lavori appartenenti alla categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OG11, classificata tra i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (s.i.o.s) dal D.M. Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, trovano applicazione l'articolo 1 comma 2 del predetto D.M., l'art. 89 comma 11 e 105 comma 5 del Codice dei contratti, per cui la stessa, essendo in percentuale superiore al 10% dell'importo totale dei lavori non può essere oggetto di avvalimento e non può essere subappaltata in misura superiore al 30% dell'importo delle opere e il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite del subappalto indicato non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105 comma 2 del Codice dei contratti				
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				1.123.973,46